



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2015-0000475 del 17/12/2015

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell’art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la Legge n. 121, articolo 36 comma 7 bis del 17.12.2012, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo che il Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche VIA e VAS, con nota prot. AOO_089_5400 del 21.04.2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-10923 del 23.04.2015, ha evidenziato il concorrente interesse regionale;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da ENI s.p.a. con nota prot. RAFTA/DIR/LA/83 del 16.03.2015, acquisita con prot. DVA-2015-9090 del 02.04.2015, per il progetto “Miglioramento tecnologico del sistema recupero vapori Terminale Marittimo Raffineria ENI di Taranto”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 03 aprile 2015 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del progetto e dello Studio preliminare ambientale presso gli Uffici del Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato regionale VIA del 15.10.2015, successivamente ufficializzato con Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1948 del 03.11.2015, con il quale la Regione Puglia esprime il proprio parere negativo all'esclusione dalla VIA in quanto *"...non è possibile escludere effetti significativi e negativi sull'ambiente anche in considerazione dell'area sensibile insistente nel territorio sotto l'aspetto di carico ambientale"*;

PRESO ATTO che l'opera rientra tra quelle elencate nell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., punto 18) e consiste in un intervento migliorativo dell'impianto VRU dell'Unità di recupero vapori del Terminale Marittimo (Pontile Petroli) mediante la realizzazione di un nuovo sistema di recupero vapori e dei relativi servizi accessori ed "interconnecting" (sistema di pompaggio e linee di collegamento e trasferimento), finalizzati all'abbattimento delle emissioni di VOC (Volatile Organic Compound) dalle attuali 42 tonnellate/anno a 2 tonnellate anno

PRESO ATTO che l'impianto esistente è stato autorizzato nell'ambito della istruttoria AIA vigente e che per l'intervento proposto è stata presentata contestualmente istanza di Modifica Non Sostanziale AIA in base al decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24.05.2010. Tale modifica impiantistica è stata autorizzata con Parere istruttorio positivo dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC, avvenuta con DVA-2013-0026976 del 22.11.2013.

PRESO ATTO che l'intervento di miglioramento del sistema recupero vapori rappresenta una Modifica Non Sostanziale e contribuisce ad ottemperare alla prescrizione A.2) del decreto VIA/AIA n. 573 del 27.10.2011, in quanto concretizza la "Fase 2 del miglioramento tecnologico del sistema di recupero vapori a servizio della Raffineria" ed assume una propria valenza in termini di miglioramento delle performance ambientali della Raffineria, prescindendo dal progetto Tempa Rossa.

CONSIDERATO che l'area di intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, e che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta e della relazione di incidenza presentata dal proponente, ha ritenuto che *"la realizzazione del progetto non determina alcun effetto, diretto o indiretto, con i siti Natura 2000 ed in particolare sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati"*;

CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 1922 del 27 novembre 2015, costituito da n. 30 pagine, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel suddetto parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che *“il progetto per il miglioramento tecnologico del sistema di recupero dei vapori della raffineria ENI non produce impatti significativi e negativi sull'ambiente, ed al contrario si assiste ad una maggior tutela, in quanto:*

- *riduce le emissioni in atmosfera dei VOC e che scendono da 3192 mg/Nm³ a meno di 476 mg/Nm³ corrispondenti ad una riduzione da 42 t/a a 2 t/a.*
- *riduce le emissioni in atmosfera dei H₂S e che scendono da 5 mg/Nm³ a meno di 0.03 mg/Nm³ corrispondenti ad una riduzione da 0.1 t/a a 0.03 t/a.*
- *riduce i consumi di energia che dovrebbero passare dagli 800 kWh dell'attuale impianto VRU a circa 600 kWh del previsto impianto VRU/VCU*
- *dimezza i tempi di carico delle navi e quindi la loro permanenza in banchina;*
- *ha la stessa produzione di rifiuti dell'impianto esistente;*
- *non utilizza ulteriore territorio in quanto ubicato all'interno della raffineria nell'area dell'impianto attuale*
- *non prevede scarichi idrici;*
- *non interferisce con il sistema Well Point di captazione delle acque”*,

Per quanto sopra esposto,

SI DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Terminale marittimo della raffineria ENI di Taranto, miglioramento tecnologico del sistema di recupero dei vapori” nel Comune di Taranto, presentato da ENI s.p.a., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

- 1) Prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare al MATTM:
 - la stima del clima acustico al confine della raffineria nella fase di cantiere;
 - una valutazione degli NO_x emessi dalla VCU e il controllo che il loro contributo alle emissioni NO_x totali della raffineria non facciano superare i valori autorizzati.
- 2) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato al MATTM un piano di monitoraggio delle emissioni VOC dall'unità recupero vapori, concordando con ARPA Puglia che preveda un monitoraggio ante operam in cui si specificano le modalità e le scadenze dei prelievi.
- 3) Nei 12 mesi successivi all'entrata in funzione dell'impianto, dovrà essere predisposto e presentato un monitoraggio della qualità dell'aria nelle stazioni ARPA Puglia della provincia di Taranto e confrontato con i valori misurati nei tre anni precedenti.
- 4) La capacità di carico delle navi attraverso la nuova linea non potrà superare il limite massimo stabilito dalle autorizzazioni vigenti, attualmente stabilito dalla determina regionale n. 103 del 27 dicembre 2004.



Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1, 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ARPA PUGLIA

Prescrizioni: 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – FASE DI ESERCIZIO

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Prescrizioni: 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: N.A.

Ente Vigilante: ARPA PUGLIA

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENI s.p.a. raffineria di Taranto, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Puglia e all'ARPA Puglia.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Renato Grimaldi

